

OSSERVATORIO ITALIANO

Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

Leggi, regolamenti e decreti statali

8.

Decreto legislativo 1.9.2011 n. 150¹

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18.6.2009 n. 69

(*omissis*)

Art. 16 Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri

Dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall'art. 8 del d.lgs. 6.2.2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. È competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.

Art. 17 Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 del d.lgs. 6.2.2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della Rappresentanza e le comunicazioni relative al proce-

1. Pubblicato in G.U. n. 220 del 21.9.2011.

dimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Art. 18 Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della Rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

4. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28.7.1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della Cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.

6. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

7. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 19 Delle controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di Corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di Corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di appello in cui ha sede il Centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della Rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima Rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

- a) da parte di soggetto ospitato nei Centri di accoglienza ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. b) e c), del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero
- b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ovvero
- c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'art. 22, co. 2, del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, ovvero
- d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'art. 32, co. 1, lett. b *bis*), del citato decreto legislativo.

5. Nei casi previsti dal co. 4, lett. a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di

soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25.

6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della Cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al P.M.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 417 *bis*, co. 2, c.p.c.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della Cancelleria.

10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 20 Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare

1. Le controversie previste dall'art. 30, co. 6, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.

3. L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

(*omissis*)

Art. 28 Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, quelle di cui all'art. 4 del d.lgs. 9.7.2003, n. 215, quelle di cui all'art. 4 del d.lgs. 9.7.2003, n. 216, quelle di cui all'art. 3 della legge 1.3.2006, n. 67, e quelle di cui all'art. 55 *quinquies* del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discrimi-

nazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della PA, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall'art. 44, co. 11, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. 9.7.2003, n. 215, dall'art. 4, co. 2, del d.lgs. 9.7.2003, n. 216, e dall'art. 55 *quinquies*, co. 8, del d.lgs. 11.4.2006, n. 198.

(*Omissis*)

Art. 30 Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'art. 67 della legge 31.5.1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente la Corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

(*omissis*)

Art. 34 Modificazioni e abrogazioni

(*omissis*)

18. Al d.lgs. 6.2.2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli artt. 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 16 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.»;

b) all'art. 22, il co. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'art. 21 può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 17 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.»;

c) all'art. 22, ai co. 3 e 4, le parole: «ai co. 1 e 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al co. 1»;

d) all'art. 22, al co. 4, le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all'art. 22, il co. 5 è abrogato.

19. Al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13, il co. 5 *bis* è sostituito dal seguente:

«5 *bis*. Nei casi previsti al co. 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in Camera di Consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28.7.1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei Centri di identificazione ed espulsione, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei Centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria.»;

b) all'art. 13, il co. 8 è sostituito dal seguente:

«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.»;

c) l'art. 13 *bis* è abrogato;

d) all'art. 14, il co. 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'udienza per la convalida si svolge in Camera di Consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28.7.1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del Centro di identificazione e di espulsione di cui al co. 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

20. All'art. 35 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il co. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;

b) il co. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le controversie di cui al co. 1 sono disciplinate dall'art. 19 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.»;

c) i co. da 3 a 14 sono abrogati.

21. All'art. 30 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, il co. 6 è sostituito dal seguente:

«6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 20 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.».

(*omissis*)

32. Al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 44, il co. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando il comportamento di un privato o della PA produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'art. 44, il co. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'art. 28 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.»;

c) all'art. 44, il co. 8 è sostituito dal seguente:

«8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.»;

d) all'art. 44, al co. 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all'art. 44, i co. da 3 a 7 e il co. 9 sono abrogati.

33. Al d.lgs. 9.7.2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, il co. 1 è sostituito dal seguente:

«1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 sono regolati dall'art. 28 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'art. 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'art. 44, co. 11, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286.»;

b) all'art. 4, i co. da 3 a 6 sono abrogati.

34. Al d.lgs. 9.7.2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, il co. 2 è sostituito dal seguente:

«2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 sono regolati dall'art. 28 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'art. 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'art. 44, co. 11, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286.»;

b) all'art. 4, i co. da 4 a 7 sono abrogati.

(*omissis*)

9.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11.7.2011²

Determinazione del contingente annuale 2011, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

2. Pubblicato in G.U. n. 200 del 29.8.2011.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto il d.lgs. 25.7.1998, n. 286, «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni; visto in particolare, l'art. 27, co. 1, del citato d.lgs. n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lett. f), prevede l'ingresso di «persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»; visto il d.p.r. 31.8.1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal d.p.r. 18.10.2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 31.8.1999, n. 394, in materia di immigrazione»; visto in particolare, l'art. 40, co. 9, lett. a), del citato d.p.r. n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, co. 1, lett. f), del d.lgs. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, co. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25.3.1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale; visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22.3.2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»; visto l'art. 44 *bis*, co. 5, del citato d.p.r. n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati *ex art.* 142, co. 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, co. 9), lett. a), del d.p.r. n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale; visto l'art. 44 *bis*, co. 6, del citato d.p.r. n. 394/1999, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44 *bis* co. 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, co. 9), lett. a); visto, altresì, che il medesimo art. 44 *bis*, co. 6, del d.p.r. n. 394/1999 prevede inoltre che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente; visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6.7.2010, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44) *bis*, co. 6, del d.p.r. 394/1999 come modificato dal d.p.r. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2009, a determinare il con-

tingente per l'anno 2010, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44 *bis* co. 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, co. 9), lett. a), del d.p.r. 394/1999 e successive modificazioni; considerato che alla data del 30.6.2011 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44 *bis*, co. 6, del d.p.r. n. 394/1999; considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di cui all'art. 40, co. 9), lett. a), del d.p.r. 394/1999 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell'art. 44) *bis*, co. 6, del d.p.r. 31.8.1999, n. 394, in:

- a) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'art. 44) *bis*, co. 5, del d.p.r. n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, co. 1, lett. d), del d.lgs. 31.3.1998, n. 112;
- b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, co. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25.3.1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2

1. Le quote di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), sono ripartite tra le Regioni e Province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Ministro: Sacconi

Allegato

Ripartizione alle Regioni e Province autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri

<u>REGIONE</u>	<u>QUOTA</u>
ABRUZZO	50
BASILICATA	30
CALABRIA	50
CAMPANIA	70
EMILIA ROMAGNA	800
FRIULI VENEZIA-GIULIA	400
LAZIO	300
LIGURIA	300
LOMBARDIA	800
MARCHE	300

MOLISE	30
PIEMONTE	400
PUGLIA	50
SARDEGNA	50
SICILIA	50
TOSCANA	400
UMBRIA	30
VALLE D'AOSTA	30
VENETO	800
Provincia autonoma di BOLZANO	30
<u>Provincia autonoma di TRENTO</u>	<u>30</u>
TOTALE	5.000

Circolari

Cittadini extracomunitari

Minori

12.

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione

Circolare n. 400/A/2011/12.214.32 del novembre 2011

Oggetto: Attuazione delle previsioni contenute nell'art. 32 del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni

Di seguito alle modifiche introdotte dalla legge 94/2009, che avevano previsto la conversione, alla maggiore età, del permesso di soggiorno concesso al minore non accompagnato solo qualora lo stesso fosse presente sul territorio nazionale da almeno tre anni e avesse frequentato un progetto di integrazione per quantomeno due anni, appare opportuno fornire aggiornate indicazioni operative, alla luce degli interventi emendativi introdotti dalla legge 2.8.2011 n. 129.

Appare opportuno premettere che in forza dell'art. 31, del novellato d.lgs. 286/98, letto in combinato disposto con il successivo art. 32, così modificato dalla legge 2.8.2011, n. 129, possono essere individuate sei diverse categorie di stranieri:

1. i minori stranieri *conviventi con i genitori* (art. 31, co. 1 e 2);
2. i minori stranieri *affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83* (art. 31, co. 1 e 2);
3. i minori stranieri *affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83* (art. 32, co. 1 e 1 bis);
4. i minori stranieri *sottoposti a tutela*, secondo le previsioni del *Titolo X del Libro I c.c.* (art. 32, co. 1 bis);

5. i minori stranieri, riconducibili alle categorie indicate nei precedenti punti 3) e 4), che siano stati *ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni* (art. 32, co. 1 *bis e ter*);

6. i minori stranieri, riconducibili anche alle ipotesi sopra evidenziate, per i quali, in base al combinato disposto degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75, il tribunale dei minorenni ordina il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d'età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.

Con specifico riguardo alla *conversione del permesso di soggiorno concesso ai minori non accompagnati*, il legislatore ha, pertanto, previsto che il questore possa concedere allo straniero, al compimento della maggiore età, un titolo autorizzatorio per motivi di studio o lavoro qualora:¹

a) i minori affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184783 ovvero sottoposti a tutela² (ed indicati, rispettivamente, nei punti 3 e 4) abbiano ricevuto il previo parere positivo alla conversione, da parte del *Comitato per i minori stranieri*;

b) i minori affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83 ovvero sottoposti a tutela³ (ed indicati, rispettivamente, nei punti 3 e 4) siano stati ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile (gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale, iscritto nello specifico registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e siano entrati in Italia da almeno tre anni. Nel caso di specie, l'ente gestore del progetto di integrazione deve essere in grado di comprovare che il minore abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studio oppure svolga un'attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge ovvero sia in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Si è dell'avviso che il legislatore abbia voluto chiarire che, nelle ipotesi in cui non ricorrano le condizioni specificamente indicate nel *punto b)*, il questore debba procedere alla conversione del titolo di soggiorno solo laddove il *Comitato per i minori stranieri* (la cui norma⁴ ha attribuito il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle Amministrazioni interessate) abbia espresso il proprio, qualificato, parere favorevole.

Tenuto conto della formulazione della norma, si ritiene che nelle ipotesi riconducibili alla lett. a), il *parere del Comitato* debba essere esibito dall'interessato già al

1. Cfr., con art. 32, co. 1 *bis e ter*, del d.lgs. 286/98 così come modificato anche dalla legge 129/2011.

2. Secondo le previsioni del *Titolo X del Libro I c.c.*

3. Secondo le previsioni del *Titolo X del Libro I c.c.*

4. Cfr. con l'art. 33 del novellato d.lgs. 286/98.

momento del deposito dell'istanza di *conversione del titolo di soggiorno*; tale documentazione, infatti, potrà essere precedentemente acquisita da parte del *soggetto* che ha in carico il minore, per essere opportunamente posta, da parte dell'interessato, a corredo della propria domanda di conversione del titolo autorizzatorio.

Nelle ipotesi riconducibili alla lett. b), invece, *l'istanza di conversione* dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dall'ente gestore del progetto di integrazione, così come previsto nel citato art. 32, co. 1 *ter*.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

Il direttore centrale: Ronconi